



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sesta Sezione Civile e Fall. CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Conca ha pronunciato
ex art. 281 sexies e ss. la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I grado, iscritta al n.r.g. 31260/2013 promossa da:

L'IMPRESA INDIVIDUALE ATTRICE

CONTRO

BANCA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
CONCISA esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Con l'azione in esame l'impresa individuale attrice ha dedotto di avere intrattenuto dal 19.12.2003 sino alla fine del 2011 un rapporto di conto corrente con la Banca convenuta e di avere altresì stipulato, nel corso del medesimo periodo, una serie finanziamenti (linee di credito, aperture, anticipi su more, ecc.) contabilmente regolate sul conto corrente stesso (c/c 13584) e che il conto corrente in questione sarebbe stato chiuso l'11.9.2012. Ciò posto, l'attore lamenta l'applicazione da parte della Banca di voci di costo, interessi e commissioni tali da avere generato un indebito consistente aggravamento delle posizioni del correntista; chiede pertanto la rideterminazione del saldo dare avere *inter lex* relativo al rapporto in questione e, per l'effetto, la condanna della banca alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, per le dedotte causali, così come accertate in corso di causa, comunque quantificate nella perizia stragiudiziale allegata a seconda della formula di calcolo, tra 125.077,71 ed i 22.049,87.

L'attore, segnatamente, lamenta:

- la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale (anche in ragione della mancata doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c.) con conseguente indebito ob nullam causam di quanto a tale titolo percepito;
- la nullità della clausola di commissione massimo scoperto;
- l'applicazione di tassi in concreto usurari, siccome in violazione di L.108/1996.

La convenuta, costituitasi ritualmente, ha integralmente contestato in fiato ed in diritto l'avversa istruttoria e chiamata all'udienza odierna per discussione orale.



Nulla quaestio su storicità dei rapporti dedotti da parte attrice, non contestata da parte convenuta.

La convenuta, tuttavia, contesta espressamente il fatto che il conto corrente in questione sia chiuso. Ed invero, mentre parte attrice allega quale documento comprovante l'estinzione del rapporto il documento n. 7 costituito da estratto conto finale, all'11.9.2012 del conto corrente c/c 1000115099 —evidentemente diverso dai c/c 1000/13584 per cui è causa e i cui estratti conto, in effetti, sono stati prodotti dallo stesso attore.

Effettivamente, sulla base della documentazione prodotta da parte convenuta, il conto corrente in questione risulterebbe aperto ben oltre la data indicata dall'attore e, senz'altro sino al 30.9.2013 (doc. 7 di parte convenuta), poiché vi è estratto conto finale" in pari data, recante un saldo attivo di € 422,30.

Parte convenuta, anzi, afferma espressamente che il conto corrente fosse ancora aperto alla data di radicamento del presente giudizio.

Al riguardo può osservarsi che, per vero, la "vitalità" del rapporto risulta documentata sino al 30.9.2014, mentre il rapporto processuale con la convenuta — giusta relata di notifica dell'atto di citazione — in data 18.10.2014.

Parte attrice, singolarmente, tanto nell'udienza ex art. 183 c.p.c., quanto nella successiva memoria ex art. 183, 6° co., n. 1 non prende posizione sulla questione, talché le circostanze che il conto sia aperto potrebbe ritenersi fatto non contestato.

E' chiaro che, in tale ipotesi, l'azione di ripetizione dell'indebitto neppure sarebbe ammissibile, l'inammissibilità dell'azione di ripetizione proposta, secondo un costante insegnamento giurisprudenziale, anche di recente riaffermato nella nota sentenza delle Sezioni unite numero 24418/2010. In tal senso, espressamente, fra le molte, Cass. 2262/1984. Cass. 3783/1998. Appello Lecce 22 ottobre 2001. Il recente arresto delle Sezioni Unite, per vero, circoscrive il principio alla sola ipotesi in cui il conto corrente (peraltro in appoggio a rapporto di apertura di eredito) non sia stato movimentato anche per l'effetto di rimesse aventi in concreto natura solutoria; con riguardo a queste ultime, qualificabili *quoad effectum* pagamenti ben potrebbe sorgere un immediato diritto alla ripetizione, già in corso di rapporto.

Tale statuizione, peraltro, non è pertinente al caso di specie. dal momento che l'attore in alcun modo allega e pretende la restituzione di singoli indebiti conseguenti a rimessa solutoria al quale onere non avrebbe potuto sottrarsi, dal momento che documenta l'esistenza di rapporti di affidamento con conseguente necessità ai fini della proponibilità della *condictio indebiti*, di distinguere il solutorio dal ripristinatorio: né ciò potrebbe essere demandato al CTU, in tal caso chiamato non ad operare una verifica contabile delle allegazioni ma, preliminarmente, a reperire gli stessi fatti costitutivi della domanda (id est i singoli indebiti).

La Suprema Corte, nella già richiamata sentenza 2248/2010, non ha mancato di precisare, peraltro, che *"sin dal momento dell'annotazione, avvedutasi dell'illegittimità dell'addebito in conto, il correntista potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa, e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso e potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo"*. Nel caso di specie, invece, il correntista non richiede, a prescindere dall'azione di ripetizione, un accertamento costitutivo, né deduce un interesse concreto ed attuale ad averlo — peraltro ben difficile a prospettarsi, posto che, nella prospettazione attorea, i rapporti sono conclusi — limitandosi a richiedere l'accertamento delle dedotte ragioni di nullità, la ripetizione di quanto indebitamente percepito e il "risarcimento del danno".

Orbene, se, come detto, in caso di conto aperto, la domanda di ripetizione neppure sarebbe proponibile (se non nei termini sopra esposti), poiché «*contra non volentem agere non currit praescriptio principio*» (art. 2935 c.c.), in ogni caso la domanda non potrebbe comunque trovare accoglimento anche se, valorizzando il dato documentale versato dalla convenuta (saldo finale al 30/09/2014) ed in ossequio al principio di acquisizione processuale, si volesse invece ritenere comunque provata la chiusura del conto. E ciò in ragione del fatto che le plurime ragioni di nullità dedotte da parte attrice non possono trovare accoglimento.

In primis, la capitalizzazione trimestrale. L'attore non fa mostra di sconoscere che, trattandosi di rapporto successivamente al 30.6.2000, esso è sotto il governo della novella, con conseguente legittimità della capitalizzazione in deroga all'art.1283 c.c. ove validamente e dunque, prima di tutto, bilateralmente convenuta.

Assunte, tuttavia, l'insussistenza di valida pattuizione perché *"manca la sottoscrizione del correntista quale specifica approvazione della clausola anatocistica"* (pag. 7 dell'atto di citazione).

La sottoscrizione, peraltro, manca, ovviamente, sulla copia in possesso del cliente, peraltro debitamente sottoscritta dal funzionario di Banca.

Non manca, invece, nel contratto e nei relativi allegati (documento di sintesi, condizioni generali, ecc.) prodotti da parte convenuta. (cfr. doc. 2 di parte convenuta). Di là della specifica sottoscrizione resterebbe comunque il fatto che la clausola in questione, siccome avente un oggetto manifestamente **esulante dal novero delle fattispecie di cui al 2. co. dell'art. 1341 c.c., non postulerebbe affatto la doppia sottoscrizione, di contro richiedendo (Delibera CICR 9.2.2000) specifica pattuizione: che, appunto, vi è.**

Da ciò discende, fra l'altro l'ulteriore inconferenza della dedotta usurarietà del tasso in concreto applicato.

Di là della *vexata questio* circa la computabilità o meno nel TEG della c.m.s, anche anteriormente alle murate direttive di Bankitalia (con effetto

dal 31.12.2009), resta il fatto che la contestazione muove dal presupposto - fallace - di conteggiare a tali fini anche l'interesse capitalizzato.

Di contro, laddove la clausola di capitalizzazione trimestrale sia - come, per le ragioni ora esposte, in effetti, è - validamente pattuita.

Ed allora, ove la clausole di capitalizzazione trimestrale sia validamente pattuita (e lo è, stante la posteriorità del rapporto al 30.6.2000 ed il rispetto dei principi stabiliti nella delibera CICR 9.2.2000), ne consegue che **il relativo impatto finanziario non possa essere conteggiato ai fini del TEG, proprio perché oramai capitale e non interesse o voce di costo periodico** (sul punto cfr. Trib. Torino del 20-27.4.2014, n. 2883 in causa ad RG 14404/10 e, in tal senso, anche i principi interpretativi e i criteri di valutazione in funzione dell'accertamento del reato di usura" elaborati nell'anno in corso dal Gruppo Riciclaggio e reati affini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, su Il Caso.it).

In altri termini, presupposta (post 30.6.2000) la legittimità della clausola di capitalizzazione trimestrale "ai fini del tasso soglia non può essere considerata la capitalizzazione degli interessi passivi, non solo perché legittima razione temporis (siccome applicata in contratti successivi al 22.4.2000 ed oggetto di negoziazione fra le parti), ma soprattutto perché, mediante la capitalizzazione il debito da interesse passivo viene conglobato nel capitale, così mutando di regime giuridico, da obbligazione accessoria d'interessi a obbligazione principale per sorte capitale. In ragione di ciò l'interesse capitalizzato, - ove consentito, perché non richiesto *contra legem*, in contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della delibera CICR e non oggetto di rinegoziazione fra le parti - non può essere computato ex se nel tasso d'interesse usurario, sia pure nella dizione onnicomprensiva fatta propria dall'art. 644 c.p. secondo l'invocato orientamento fatto proprio dalla Cassazione penale, poiché l'anatocismo non viene computato mediante tasso composto (continuo ed ulteriore rispetto al tasso di interesse debitorio), ma conseguito mediante capitalizzazione infrannuale degli interessi a debito non pagati.

Va al riguardo sottolineato che anatocismo e capitalizzazione non costituiscono concetti equivalenti: mentre il primo designa la speciale attitudine degli interessi a produrre, a loro volta, interessi, la seconda indica il fenomeno in forza del quale una certa misura d'interessi viene tramutata in sorte capitale, con conseguente trasformazione in un'obbligazione accessoria in principale.

Da ciò consegue che solo quest'ultima - non l'anatocismo di per sé - conduce ad un mutamento del regime giuridico dell'obbligazione d'interessi, solamente alla quale sono applicabili, esempli gratia, speciali norme in materia d'imputazione del pagamento (art.1194 cc), quietanza (1199 cc), cessione del credito (1263 cc), privilegio (2479 cc), pegno (2788 cc), ipoteca (2855 cc), prescrizione (2948 cc).

L'assorbimento dell'interesse passivo nel capitale esclude la computabilità dello stesso fra le voci di costo periodico del finanziamento, appunto perché, una volta capitalizzato, l'interesse non è più tale.

Il tema, allora, è la legittimità o meno della clausola di capitalizzazione.

Riconosciutane la legittimità per le ragioni sopra espresse, l'impatto finanziario della stessa non può più essere conglobato ai fini della verifica del superamento del tasso soglia.

Il superamento del tasso soglia invece viene espressamente assunto da parte attrice conglobando nel computo "il costo degli anatocismi trimestrali" (pag. 10 delle osservazioni di parte attrice in data 18.6.2009 alla CTU).

La formula di calcolo del Tasso Effettivo Globale (T.E.G.), utilizzata per la determinazione del tasso soglia nelle operazioni di affidamento su conto corrente, come noto, è la seguente:

$$\text{T.E.G.} = \frac{\text{interessi} \times 36.500 \text{ oneri} \times 100}{\text{numeri debitori} + \text{accordato}}$$

Il numeratore del primo addendo reca gli interessi complessivi:

interessi sul capitale e "interessi sugli interessi maturati nei trimestri precedenti" (effetto della capitalizzazione) - risultanti dall'estratto conto;

il denominatore riporta, invece, il capitale sul quale commisurare gli interessi (comprensivo degli interessi maturati nei trimestri precedenti).

Sostenere che, nel calcolo del tasso soglia, occorra tenere conto dell'effetto della capitalizzazione degli interessi è un assurdo:

infatti, gli interessi sugli interessi maturati nei trimestri precedenti sono già ricompresi nel numeratore, giacché quest'ultimo include tutti gli interessi e non soltanto quelli calcolati sul capitale originario: così come gli interessi maturati nei trimestri precedenti sono ricompresi nel denominatore.

Né si potrebbe sostenere che il denominatore debba essere depurato degli interessi maturati nei trimestri precedenti, così da includere soltanto il capitale originario.

In tale ipotesi, infatti, si raffronterebbero dati non omogenei fra di loro (il numeratore ricomprensivo degli "interessi sugli interessi maturati nei trimestri precedenti" e il denominatore non ricomprensivo degli interessi maturati nei trimestri precedenti); inoltre, il denominatore depurato degli interessi maturati nei trimestri precedenti risulterebbe non commensurabile con il tasso soglia che - come è noto - viene determinato sulla base di un Tasso Effettivo Globale Medio che ricomprensivo, nel denominatore, gli interessi maturati nei trimestri precedenti.

D'altronde, come già ricordato, la liquidazione degli interessi viene fatta dalla banca trimestralmente e, quindi, gli interessi maturati nei trimestri concorrono alla determinazione del capitale di riferimento per il trimestre successivo. Se, poi, si volesse sostenere che gli "interessi sugli interessi maturati nei trimestri precedenti" non sarebbero dovuti perché la capitalizzazione non era stata pattuita ed accettata, questi dovrebbero essere espunti sia dal numeratore sia dal denominatore, senza alcun effetto in

termini del superamento del tasso-soglia.

In definitiva, la verifica del superamento del tasso soglia deve correttamente tenere conto degli interessi maturati nei trimestri precedenti sia al numeratore sia al denominatore; mentre, l'esclusione dell'effetto anatocistico dovrebbe essere operata esclusivamente nella rideterminazione degli interessi effettivamente dovuti, nel caso in cui la capitalizzazione non sia stata patita ed accettata (così, appunto, Trib. Torino, 2383/2012, cit.).

Venendo alla commissione di massimo scoperto, la censura sollevata non ha più solido fondamento.

Nei rapporti in parola la cms è senz'altro determinabile, posto che ne sono *ab origine* individuati criteri di calcolo, misura e periodicità di capitalizzazione.

L'esattezza del calcolo è tacitamente confermata dalla mancata contestazione degli estratti conto, prodotti dalla Banca. Quanto alle questioni di nullità dell'oggetto o della causa, si tratta di doglianze del tutto infondate.

Sotto il profilo dell'oggetto, la cms configura uno specifico corrispettivo per la misura utilizzata dal cliente del servizio creditizio offerto dalla Banca per via dell'apertura di credito o di altro rapporto di finanziamento.

Analogo discorso potrebbe svolgersi con riguardo alla causa.

Resta il fatto che l'indagine sulla causa, come al postutto, anche quella sull'oggetto, non può non avere come suo punto di riferimento il contratto nel suo complesso, quando non una pluralità di contratti funzionalmente collegati nell'ambito di una medesima operazione economica e non può essere svolta in via atomistica, operando una sorta di resezione selettiva di quelle parti del contratto stesso che *uti singulae* potrebbero prestarsi (proprio perchè strappate dal complessivo tessuto negoziale) ad un vizio genetico come quello lamentato (sul punto, ampiamente, Trib Torino 2883/2012 ed ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali anche della Corte d'Appello di Torino in ordine alla ritenuta validità della c.m.s.).

Se poi si vuole affermare che il servizio di credito è già stato remunerato con la pattuizione dell'interesse passivo, è agevole replicare che esso è remunerato, in realtà, anche con il compenso aggiuntivo previsto per la c.m.s., senza che possa esservi alcuna ragione per escludere la validità di un frazionamento del costo del servizio in più voci.

Le domande di parte attrice vanno pertanto integralmente respinte.

Alla soccombenza segue la condanna alle spese di lite, liquidate come da seguente dispositivo, in conformità alla nota spese depositata.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:



1. rigetta ogni domanda svolta da parte attrice nei confronti della Banca convenuta;
2. condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in E 3.235,00 per compenso professionale, oltre I.v.a., e.p.a, e rimborso forfettario per spese generali.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.

Torino, 8/10.2014

**La sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati personali nel rispetto della privacy.*

Ex Parte Creditoris 

Ex Parte Creditoris 

Ex Parte Creditoris 

